

# PN FEAMPA


ITALIA 2021/2027

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### AZIONE

*“Resilienza, sviluppo e transizione  
ambientale, economica e sociale del settore  
acquacoltura”*

### OBIETTIVO SPECIFICO 2.1



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

<b>Documento</b>	<b>Scheda di Azione</b>
<b>Versione</b>	<b>1</b>
<b>Approvazione</b>	<b>Tavolo Istituzionale</b>
<b>Data</b>	<b>XX/XX/XXXX</b>
<b>Codice intervento</b>	<b>221502</b>
<b>Articolo del Reg. (UE) 2021/1139</b>	<b>Art. 27</b>
<b>Programma</b>	<b>2021IT14FMPR001</b> Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

## INDICE

<b>1</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>FINALITA' DELL'AZIONE</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO:</b>	<b>7</b>
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	7
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	7
4.3	OPERAZIONI ATTIVATE	9
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	14
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	15
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	15
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	16
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	19
4.9	SPESE AMMISSIBILI	20
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	25
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	26
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	26
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	27
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	27
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	31
4.16	INDICATORI DI RISULTATO	36
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	37
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	38
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	38
4.20	NOTE	39

## DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta
- AA.PP. Accordi di partenariato
- “Codice operazione” - I codici delle 66 operazioni ammesse e le relative definizioni sono riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura ;
- “Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139
- IAS -Invasive alien species
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi
- LCA- *Life Cycle Assessment*
- “Operazione”- Una o più operazioni riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Adg ovvero gli OO.II.

## 1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

<b>Obiettivo Strategico</b>	2- Un'Europa più sostenibile
<b>Priorità</b>	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
<b>Obiettivo Specifico</b>	2.1- Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine
<b>Azione</b>	<i>Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura</i>
<b>Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139</b>	2- Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
<b>Operazioni-Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79</b>	Codici operazioni: 10,12,14,18,19,20,21,22,27,32,53,56,64,66
<b>Modalità attuativa</b>	Titolarità/Regia
<b>Competenza</b>	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

## 2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030* e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

## 3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura*" è quella della riduzione di pressioni ambientali dovute all'acquacoltura, la resilienza e il rafforzamento del settore sostenendo le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA. In particolare si favoriranno investimenti per:

- l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura in acque interne;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

- l’incentivazione dell’acquacoltura integrata e delle sinergie tra le differenti attività produttive nell’uso combinato degli spazi e dei sistemi di acquacoltura che offrono servizi ambientali;
- gli investimenti per migliorare la competitività, la sostenibilità, la redditività e la resilienza delle imprese acquicole;
- il sostegno all’occupazione alla formazione ed alla qualificazione professionale;
- la promozione di sistemi acquicoli ad elevata compatibilità e/o che offrono servizi ambientali;
- il monitoraggio e gestione delle introduzioni delle specie a fini di allevamento;
- sostenere la ricerca, l’innovazione e la sua scalabilità, migliorare la conoscenza ed il trasferimento dei risultati per le esigenze delle imprese.

L’azione, attraverso l’intervento “*Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti*” attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

**Tabella 2: Operazioni attivabili dall’intervento**

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221502	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	10-Servizi di consulenza 12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l’acquacoltura o l’innovazione 14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano 18-Sviluppo dell’Innovazione di marketing 19- Sviluppo dell’Innovazione di processo 20- Sviluppo dell’Innovazione di prodotto 21- Studi e ricerche 22- Condivisione della conoscenza 27-Servizi ambientali 32-Investimenti produttivi per l’acquacoltura sostenibile 53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica 56- Progetti pilota 64-Altre operazioni (sociale) 66-Altre operazioni (economico)

#### 4 SCHEDA DI INTERVENTO:

### **221502- PROMOZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI A SETTORI DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICAMENTE REDDITIZI COMPETITIVI E ATTRAENTI**

#### **4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE**

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori regionali costieri potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce.

#### **4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

*“promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.*

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti, comprese imbarcazioni a supporto, per fornire valore aggiunto delle produzioni, tecnologie di economia circolare, (uso di mangimi da fonti sostenibili, uso di scarti di produzione e sottoprodotti, miglioramento della catena del riciclo), modelli di produzione volti a: contribuire alla decarbonizzazione degli ecosistemi, offrire servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura sostenibile, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione *ex situ* di specie protette e minacciate), favorire il recupero e la riqualificazione delle aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi), lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento alimentare (alghe). Si potrà supportare l'allevamento di tonno rosso finalizzato al mantenimento di prodotto ittico catturato fino alla commercializzazione;
- la valorizzazione del capitale umano;

- lo sviluppo di nuovi processi, prodotti e approcci gestionali coerenti con la linea 8 del MO3 PSNA: nuove tecnologie di allevamento (maricoltura *off-shore*) e ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad alimentazione elettrica), inquinamento (plastica), biotecnologie in economia blu, buone pratiche (salute e benessere animale), nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO<sub>2</sub>), conservazione della biodiversità, innovazione gestionale;
- la diversificazione di attività aziendali (turismo, pesca sportiva, gastronomia);
- i progetti sperimentali: contenimento impatto ambientale dei reflui, ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, policoltura, coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti; per questi ultimi l'attuazione di progetti sperimentali hanno l'obiettivo di promuovere e supportare la sperimentazione di forme diverse di management aziendale finalizzate al cambiamento ed al passaggio verso nuovi assetti aziendali (ruolo, competenze, responsabilità, coordinamento, azioni di rete delle risorse) per gestire al meglio sia il mantenimento lavorativo dei soggetti già presenti in azienda sia dei nuovi inserimenti.
- gli studi e ricerche: economia circolare, LCA, impatti da predatori alloctoni e non, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, contabilizzazione dei servizi ambientali, cioè uso di metodi e tecniche di contabilità ambientale per la valutazione del servizio ambientale, analisi del rischio e modelli di impatto climatico, regimi idrologici, monitoraggi portate, uso e tutela delle acque, diversificazione di specie o prodotto, miglioramento genetico, esigenze nutrizionali, fonti di nutrienti e materie prime alternative come forme giovanili e mangimi per la conduzione innovativa e/o biologica di impianti, materie prime marine quali alghe;

Particolare rilievo assume il problema degli impatti causati dalle specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco delle IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143. In tali circostanze l'azione sostiene costi per contribuire a costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla soluzione dei problemi posti mediante attività di ricerca e monitoraggio al fine di consentire:

- l'individuazione precoce della comparsa di nuove alloctone dannose e specie esotiche invasive e/o della distribuzione di quelle già insediate,
- la predisposizione di indagini per delineare sia misure di eradicazione o per impedire l'insediamento e la diffusione, che misure di contenimento e di controllo.

L'acquisizione di nuove conoscenze o di approfondimenti per il completamento di quelle già esistenti può contemplare studi sulle modalità di cattura ed attrezzi da pesca, catture e stato degli stock; biologia (riproduzione, maturazione sessuale, età e crescita, abitudini alimentari, vulnerabilità); ecologia (mappe di diffusione, habitat e temperatura preferiti); analisi dei potenziali impatti su altri organismi e sugli ecosistemi, valutazione della qualità e del valore



nutrizionale per la salute e sicurezza umana, descrizione e prospettive di usi e vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi.

- i servizi di assistenza alle imprese e a consulenze;
- si favorirà il ricambio generazionale e la creazione di *startup* di giovani imprenditori di età tra i 18 e 40 anni, in forma singola o collettiva mediante erogazione di un premio di avvio all'attività di impresa, connesso ad investimenti per il miglioramento delle competenze professionali (valorizzazione del capitale umano) e supporto tecnico alle imprese mediante servizi di assistenza e consulenze.

Circa il 60% delle operazioni sosterrà investimenti in innovazione, sperimentazione e formazione.

### 4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

#### **10- Servizi di consulenza**

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per:

- 1) la creazione di servizi di consulenza;
- 2) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

La creazione di servizi di consulenza di cui al comma 1) sono finalizzati a supportare le imprese acquicole per renderle maggiormente resilienti e nell'attuare la transizione green, nello sviluppo di modelli economici più competitivi e socialmente equi. In tale contesto assume particolare rilevanza il supporto, mediante l'erogazione di servizi di consulenza, per far fronte ad i numerosi adempimenti di natura tecnico-amministrativa, sanitaria, ambientale ed economica, cui le imprese sono chiamate a rispondere; il sostegno di cui al comma 1) è concesso esclusivamente ad organismi di diritto pubblico o ad altre entità individuate dai soggetti attuatori dell'intervento per istituire i servizi di consulenza aziendale.

I servizi di consulenza di cui al comma 2) sono forniti da organismi scientifici e tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciuti da ciascuno Stato membro; a titolo esemplificativo sono riconosciuti dallo Stato membro professionisti iscritti agli albi professionali, ai tribunali, ovvero Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

I servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica includono quelle connesse:

- a) alle esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
- b) alla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE;
- c) alle esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
- d) alle norme basate sulle disposizioni unionali e nazionale;
- e) alle strategie aziendali e di mercato;
- f) studi di fattibilità e servizi di consulenza di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139

Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui alle lettere precedenti. Nel caso di acquisto di servizi di consulenza di importo inferiore o uguale a 4.000 euro, si potrà anche utilizzare una procedura a sportello per la selezione delle istanze.

Maggiori dettagli sono riportati all'capitolo 4.20

#### ***12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione***

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, con l'attivazione di questa operazione si intende ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese acquicole favorendo la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo, il potenziamento e/o l'adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle acquicole prevalenti ma che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tra le attività ammesse a contributo sono da annoverare quelle legate ad attività didattiche, all'ospitalità turistica sia a bordo delle imbarcazioni a servizio degli impianti che a terra, attività sportive e ricreative etc

#### ***14-Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano***

Investire nel capitale umano è vitale per accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività acquicole, attraverso percorsi di qualificazione professionale, l'apprendimento permanente e la creazione di reti nel settore dell'acquacoltura che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi dell'azione. Al fine di ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre, inoltre, prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Con l'attivazione di questa operazione si sosterranno le seguenti tipologie di investimenti:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e la riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;

- b) il miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione della sicurezza sul lavoro;
- c) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Il sostegno di cui al presente articolo è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all'attività dell'acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE.

Maggiori dettagli sono riportati all'capitolo 4.20

### ***18-Sviluppo dell'Innovazione di marketing***

L'innovazione di marketing nel settore acquacoltura è incentrata su iniziative innovative volte all'analisi ed alla comprensione del settore acquicolo, nonché allo sviluppo di strategie commerciali finalizzate a migliorare la competitività delle imprese acquicole. In particolare l'innovazione di marketing si focalizza sulla realizzazione di investimenti volti a migliorare le interazioni del mercato con le imprese al fine di ottimizzare le strategie commerciali e promozionali di queste ultime per raggiungere gli obiettivi aziendali fissati. Maggiori dettagli sono riportati nel capitolo 4.20

### ***19-Sviluppo dell'Innovazione di processo***

L'innovazione di processo nel settore acquacoltura è incentrata su iniziative innovative per migliorare i processi produttivi delle imprese. E' incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese acquicole al fine di far sviluppare nuove tecnologie di allevamento (maricoltura *off-shore*) e ingegneristica (autosufficienza energetica delle produzioni, ottimizzazione dell'efficienza motori e delle attrezzature ad alimentazione elettrica), di riduzione dell'inquinamento da plastica, di biotecnologie in economia blu, di sviluppare prestazioni ecosistemiche per mitigare la produzione di gas serra e sequestro di CO<sub>2</sub>, di riduzione dell'uso di farine di pesce e olio di pesce, di implementazione di processi più sostenibili. Maggiori dettagli sono riportati nel capitolo 4.20

### ***20-Sviluppo dell'Innovazione di prodotto***

L'innovazione di prodotto nel settore acquacoltura è incentrata su iniziative innovative per aumentare la gamma di prodotti acquicoli. In particolare si sosterrà lo sviluppo e l'introduzione sul mercato di nuove specie acquicole, vista la crescente richiesta di prodotti ittici, quali ad esempio micro e macroalghe e piante acquatiche o nuovi prodotti con un buon inserimento nel mercato. Maggiori dettagli sono riportati nel capitolo 4.20

### ***21- Studi e ricerche***

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati:

- all'acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti;

- studi di fattibilità finalizzati alla possibilità di rendere il settore più resiliente ai cambiamenti climatici e all'alterazione degli ecosistemi acquatici per effetto della presenza di specie invasive e specie protette, a favorire la diversificazione delle specie o di prodotto, a favorire la trasformazione delle produzioni acquicole incluse le specie dannose o invasive, oggetto di prelievo che interagiscono con quelle allevate, ecc.

## **22-Condivisione della conoscenza**

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- al collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne;
- ad aumentare la condivisione dei dati e a rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, *workshop*, visite studio o piattaforme digitali.

## **27-Servizi ambientali**

Si rileva un sempre maggiore interesse dei consumatori per le produzioni ottenute con processi rispettosi dell'ambiente, tradizionali e che preservino il paesaggio.

Tale esigenza incontra positivamente gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di promozione dell'uso efficiente delle risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.1 del PN-FEAMPA 21-27 e con le linee strategiche del PNSA Italia; in tale contesto il FEAMPA sosterrà i costi e compensazioni connesse:

- a) ai metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) ai costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione *ex situ* e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;
- c) interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura; a tal proposito il sostegno è concesso unicamente ai beneficiari che si impegnano per un periodo minimo di cinque anni al mantenimento della stabilità dell'operazione.

Maggiori dettagli sono riportati nella nota capitolo 4.20

## **32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile**

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica del rafforzamento della competitività e della redditività del settore, rendendolo più resiliente ad i cambiamenti, più green ed innovativo. A tal fine si sostiene l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi impianti finalizzati a renderli più sostenibili come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013

Si sosterranno:

- investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

- l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo.

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio degli impianti acquicoli e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura. Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terra ferma compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, in fiumi e lagune.

### ***53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica***

L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, per ridurre lo spreco di cibo ed incrementare in EU la sicurezza alimentare. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dall'acquacoltura quali ad esempio:

- i sistemi di gestione della produzione,
- certificazioni ambientali,
- controlli di qualità, controlli tecnici di prodotto,
- verifica della catena di produzione,
- analisi di laboratorio,
- sistemi di tracciabilità

### ***56-Progetti pilota***

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- alla realizzazione di azioni pilota sia per migliorare la sostenibilità ambientale degli impianti, che per potenziare la competitività delle imprese anche attraverso lo sviluppo di iniziative riguardanti l'economia circolare ovvero per mitigare l'effetto della presenza di specie dannose o invasive alloctone sulle specie oggetto di allevamento. In tale contesto si favoriranno anche iniziative pilota per l'utilizzo di queste specie invasive.

### ***64-Altre operazioni (sociale)***

L'operazione punta al ricambio generazionale favorendo la creazione di *startup* di giovani imprenditori di età tra i 18 e 40 anni, in forma singola o collettiva mediante erogazione di un premio di valore pari a 30.000 euro di avvio all'attività di impresa. L'erogazione del premio è subordinata al primo insediamento di un giovane, di età tra i 18 e 40 anni assumendone per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione dell'impresa, ed in possesso di adeguate qualifiche e

competenze professionali dimostrabili con esperienza lavorativa nel settore, ovvero titoli abilitanti e professionali.

Nel caso di società si distinguono i due casi:

- Nel caso di società di persone le stesse devono essere costituite per almeno il 51% da soggetti con età anagrafica non superiore a 40 anni - ossia 41 anni non ancora compiuti. Per richiedere l'aiuto, il giovane legale rappresentante deve possedere la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario/statuto/atto costitutivo, in modo tale che le sue decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.

- Nel caso di società di capitali il giovane insediato, ossia il rappresentante legale, deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine (almeno cinque anni) sul soggetto giuridico in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Tale controllo può essere garantito dimostrando di detenere la maggioranza delle quote sociali (superiore al 50%) e rivestendo il ruolo di amministratore/legale

rappresentante oppure con la previsione nell'atto costitutivo della società, secondo quanto disciplinato dal codice civile per le diverse forme di società di capitale, che al giovane acquacoltore siano concessi particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili e che lo stesso risulti, sulla base di tali diritti, amministratore/legale rappresentante dotato di tutti i poteri ordinari e straordinari di gestione della società senza che altri soci possano intervenire nella gestione per tutto il periodo dell'impegno;

#### **66-Altre operazioni (economico)**

L'operazione è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese di acquacoltura di effettuare investimenti per la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso ovvero la vendita diretta del proprio prodotto.

#### **4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO**

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato, pur tuttavia alcune operazioni attivabili potrebbero ricadere nel regime degli Aiuti di Stato. In particolare l'operazione:

- *“12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione”*, i pagamenti dovranno riguardare lo sviluppo di attività complementari al settore acquicolo, e rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE come disposto dal citato articolo 10, paragrafo 2. Nel caso ciò non avvenisse i

finanziamenti sono soggetti alle norme sugli Aiuti di Stato e dovranno necessariamente essere inquadrati nell'ambito del:

- Reg.(UE) 651/2014 *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; in questo caso gli OO.II. dovranno, informare l'AdG sulle caratteristiche dell'intervento, prima di adottare l'atto di concessione dell'aiuto, in modo da poter organizzare ed adempiere all'obbligo di trasmissione delle informazioni previste dal citato Regolamento;*
- Reg.(UE) 1407/2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";*

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### 4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo<sup>1</sup>;
- Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017;
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
- Coniugi di acquacoltori autonomi;
- Giovani acquacoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, in forma singola o associata

#### 4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'**Autorità di Gestione**, che dagli **Organismi Intermedi**. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in house e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta



#### 4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità ovvero a Regia dall'Autorità di Gestione ovvero dagli Organismi Intermedi:

**Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità**

<b>OPERAZIONI A TITOLARITA'</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i></b>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA

**Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia**

<b>OPERAZIONI A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice: 10 comma 2; 12;14;18-19-20;27;32;53;56,66
Le operazioni di codice 18,19,20,21,22,56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
L'operazione 14 e relativa all'erogazione di formazione professionale deve essere realizzata avvalendosi di operatori privati accreditati dallo Stato ovvero dagli OO.II. e che erogano servizi di formazione professionale
Coniugi di acquacoltori autonomi solo per l'operazione codice 14
Giovani acquacoltori di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali solo per l'operazione 64, in forma singola o associata
Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettere c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, per le operazioni codice: 10 comma 2;21;22;56
Le operazioni di codice 21,22,56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, per le operazioni codice:;21;22;56



Le operazioni di codice 21,22,56 devono essere realizzate in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, anche in collaborazione con imprese acquicole.
Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per le operazioni di codice 18-19-20;21;22;56
Le operazioni di codice 21,22,56 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA
L'operazione non deve produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000
Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando
Nel caso in cui l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo dovrà necessariamente presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un piano aziendale;</li> <li>- una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;</li> <li>- uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro</li> </ul>
Il servizio di consulenza per la categoria considerata è concesso per la prima volta nel corso dell'anno corrente, solo per l'operazione di codice 10
L'operazione di diversificazione aziendale deve essere complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola, solo per l'operazione di codice 12
Partecipazione del richiedente ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione come prevista dall'operazione codice 27 lettera b)
L'operazione porta a benefici ambientali che sono comprovati da una valutazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro, a meno che non siano stati riconosciuti in precedenza per quel tipo di intervento specifico relativamente all'operazione codice 27 lettera c)

<b>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg.(UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'intervento per operazioni:

**Tabella 5: Modalità attuative dell'intervento**

<b>CODICE</b>	<b>OPERAZIONE</b>	<b>TITOLARITA'</b>	<b>REGIA</b>
10	Servizi di consulenza	SI	SI
12	Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione	NO	SI
14	Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano	SI	SI
18	Sviluppo dell'Innovazione di marketing	NO	SI
19	Sviluppo dell'Innovazione di processo	NO	SI
20	Sviluppo dell'Innovazione di prodotto	SI	SI
21	Studi e ricerche	SI	SI
22	Condivisione della conoscenza	SI	SI
27	Servizi ambientali	NO	SI
32	Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile	SI	SI
53	Qualità degli alimenti e sicurezza igienica	SI	SI
56	Progetti pilota	SI	SI
64	Altre operazioni (sociale)	NO	SI
66	Altre operazioni (economico)	NO	SI

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### 4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. soggetti delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima richiesta per l'accesso al bando:

- Relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.

In aggiunta a quanto sopra, il richiedente è tenuto a produrre:

- bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni etc), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura; nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o la carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura deve essere firmata dal tecnico progettista;
- Nel caso in cui l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo dovrà necessariamente presentare:
  - un piano aziendale;
  - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
  - uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro
- per l'operazione di cui al codice 27, lett.c) nel caso di interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura il richiedente deve produrre:
  - impegno al rispetto di requisiti connessi al mantenimento dell'operazione, per un periodo minimo di cinque anni;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- qualora il richiedente o suo legale rappresentante, ovvero del legale rappresentante del soggetto capofila in caso di domanda presentata in forma collettiva, non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione del rappresentante legale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che nell'anno in corso non si è beneficiato di alcun sostegno per lo stesso tipo di intervento di cui all'operazione di codice 10 comma 2

#### 4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'esecuzione di lavori;
- b) l'acquisizione di beni e servizi;
- c) l'acquisto di terreni;
- d) l'acquisto di edifici
- e) locazione finanziaria
- f) ammortamenti
- g) l'imposta sul valore aggiunto
- h) le spese generali

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese di cui alle lettere da a) a h) sopra elencate

##### Lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni di codice 12,19,20,27,32,56 e 66 coerenti con l'operazione e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario approvato dal soggetto attuatore, vigente al momento della pubblicazione del bando. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario del soggetto attuatore, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il soggetto attuatore potrà comunque richiedere n.3 preventivi per l'affidamento dei lavori, fermo restando i prezzi massimi previsti dal prezzario. Inoltre, i lavori previsti nel progetto non possono essere realizzati da ditte che hanno in comune con il richiedente le seguenti figure: rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

### Beni e servizi

Per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata. I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici, salvo i casi in cui è d'obbligo applicare il codice dei contratti. La richiesta di preventivo va corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Segue una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili relativi a beni e servizi:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura<sup>2</sup>;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio al dettaglio svolti nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni

---

<sup>2</sup> Si tratta di imbarcazione di servizio con licenza di pesca di V° categoria, ovvero iscritte in uso in conto proprio ed asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura.

- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;<sup>3</sup>
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici) ;
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo.
- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari (solo per operazione di codice 12);
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche (solo per operazione di codice 12);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 30% della spesa riconosciuta ammissibile;
- premio da erogare ai giovani acquacoltori (solo per l'operazione di codice 64)
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione di *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese inerenti la realizzazione delle attività di cui all'operazione di codice 27

### Terreni

- 1) L'acquisto di terreni è spesa ammissibile sono per le operazioni di codice 12 e 32 alle seguenti condizioni:

---

<sup>3</sup> Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
  - b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 per cento;
  - c) a presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- 2) La lettera b) del comma 1 non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi;
  - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato;
  - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati;
  - d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

#### Edifici

- 1) L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni che:
- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata
  - b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
  - c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
  - d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
  - e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

#### Locazione finanziaria

- 1) Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo alle seguenti condizioni:
- a) nel caso in cui il beneficiario sia il concedente:
- 1. il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
  - 2. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
  - 3. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
  - 4. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa



ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4., tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;

6. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

7. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario sia l'utilizzatore:

1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Ammortamenti

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture, calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/1060.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) n. 2021/1060.



### Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione/i finanziata/e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ente ed ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre spese ammissibili

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente azione/intervento:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- spese per la costituzione di ATI/ATS etc
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;

spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

### Opzioni di costo standard (OCS)

In relazione alla tipologia di investimenti il beneficiario dell'operazione potrà far ricorso, anche in deroga a quanto sopra riportato a tutte le tipologie di OCS adottate dall'AdG coerenti con le operazioni attivate, le cui modalità di utilizzo sono riportate nella metodologia di OCS e nelle linee guida sulle spese ammissibili.

## **4.10 SPESE NON AMMISSIBILI**

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg.(UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.
- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
  - b) gli interessi di mora;
  - c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

#### 4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario, ad eccezione dell'operazione di codice 64 (sociale) ove è previsto un premio ai giovani acquacoltori, in forma singola o associata, per l'avvio dell'attività pari a 30.000 euro.

#### 4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "*ALIQUEUTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio
2. In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella Tabella 6 di seguito riportate

**Tabella 6: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento**

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'articolo 39 del Reg.(UE) 2021/1139	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75

19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60
----	--	----

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 8,9,14,15,17,18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg.(UE) 2021/1139. Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

#### 4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli SF contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adotteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 12,32 e 66

#### 4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

**Tabella 7: Titolarità-Criteri di selezione dell'intervento**

OPERAZIONE A TITOLARITA'				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

**Tabella 8: Regia-Criteri di selezione dell'intervento**

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	R7=Min C=1 R7=40 C=0		
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (R8) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	0≤R8≤18 C=R8/18 R8>18 C=1		
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0		
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i> (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0		
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ C=PD/0,5*PT $PD > 50\%$ C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	$0\% \leq PG < 50\%$ C=PG/PT $PG > 50\%$ C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico (Q9)	C=Costo investimento per la riduzione plastiche o riciclo/Costo totale dell'intervento		
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1		
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1		
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1		
SO6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di specie marine e di acque dolci (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1		
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1		
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO <sub>2</sub> , riduzione gas serra)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa complementari settore della pesca e dell'acquacoltura (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1		
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale (O11)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per al conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1		
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1		
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate) (O16)	O16=NO C=0 O16=SI C=1		
SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1		
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui *Criteri di selezione* approvato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 12 aprile 2023 e conclusa il 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40. In

relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

**Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori**

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	5
Q1	Coerenza con gli obiettivi Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	5
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	10
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	5
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	5
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	5
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione degli ecosistemi, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO <sub>2</sub> , riduzione gas serra)	5

#### 4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

**Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione a titolarità**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta. Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto.
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> )
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	. Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali

**Tabella 11: Nota metodologica ai criteri di selezione a regia**

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle <b>PMI</b> sono contenuti nella Raccomandazione dell' <b>Unione Europea</b> n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha avviato processi, impegni e misurazioni delle proprie attività di inclusione sociale da valutare ad esempio da bilancio o rendiconto della responsabilità sociale del



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

		richiedente, oppure la previsione (o già realizzato) di corsi di formazione finalizzati a creare un ambiente favorevole per l'inclusione sociale. .
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$ ; $C=0,25$ $0<ULA\leq 1$ ; $C=0,50$ $1<ULA\leq 2$ ; $C=0,75$ $2<ULA\leq 3$ ; $C=1$ $ULA>3$
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $R5=1$ ; $C=0,25$ $1<R5\leq 2$ ; $C=0,50$ $2<R5\leq 3$ ; $C=0,75$ $3<R5\leq 4$ ; $C=1$ $R5>4$
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Minore età in anni del richiedente (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il criterio viene potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore ovvero attraverso una retta lineare quale ad esempio: $C=(-1/24)*X+5/3$ ove X è il valore dell'età compresa tra 16 e 40 anni. La data per calcolare l'età è quella di presentazione dell'istanza.
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il metodo di calcolo è già riportato nella descrizione del criterio: $0\leq R8\leq 18$ $C=R8/18$ $R8>18$ $C=1$ Il criterio fissa quale periodo massimo della disoccupazione quello pari a 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
<b>CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 5, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta Il coefficiente C è dato dal rapporto

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto.
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali ( <i>smart working skills</i> )
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per ridurre la plastica negli allevamenti quali ad esempio contenitori di polistirolo, ovvero calze di insacchettamento utilizzate negli impianti di molluschicoltura, ovvero iniziative di blu economy per il riciclo del materiale plastico, sul costo totale dell'iniziativa
<b>CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE</b>		
SO1	Numero di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare n. 14 operazioni: 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 32, 53, 56, 64 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79. Il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(14,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate (O2)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una forma di diversificazione di prodotto o di specie allevate quali: policoltura, coltivazione di micro e macro alghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti, soluzioni di economia circolare utilizzando scarti, riduzione e prevenzione della diffusione di plastiche in mare, bioeconomia blu, nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO2), conservazione della biodiversità.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una soluzione di utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli.
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente dovrà prevedere il recupero di aree un tempo vocate all'acquacoltura quali stagni, lagune, aree costiere per i molluschi. Con il termine recupero ci si riferisce al ripristino delle condizioni per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile
SO5	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della molluschicoltura in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO6	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di specie marine e di acque dolci	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della dell'acquacoltura sia per gli impianti di specie marine che di acque dolci in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà mostrare la coerenza con gli strumenti di conservazione insistenti nell'area di intervento quali ad esempio: Regolamenti AMP, zone rete natura 2000, water framwork directives, habitat Directives, Direttiva Strategia marina etc
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adequamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO <sub>2</sub> , riduzione gas serra)	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la transizione green ed il costo totale dell'investimento
SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione al settore dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti relativi alla diversificazione dell'attività aziendale con i settori fuori dal settore pesca ed acquacoltura quali ad esempio: la ristorazione, il turismo, lo sport, il sociale etc
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti per lo sviluppo di innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto. Si evidenzia che i processi ovvero le produzioni dovranno essere nuovi o migliorati.
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla salute ed il benessere degli animali, alla produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale e a nuove tecnologie di allevamento rispetto al costo totale dell'investimento
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	delle produzioni acquicole sostenibili	acquicole sostenibili anche attraverso certificazione di qualità ovvero miglioramento delle condizioni igieniche rispetto al costo totale dell'investimento
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per al conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per al conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili
SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)
SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di progetti pilota per il contenimento impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici

#### 4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti:

**Tabella 11: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

<b>CODICE OPERAZIONE</b>	<b>CODICE INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
12,18,19,20,32,66	CR 01	Nuova capacità produttiva	Tonnellate/anno
12,18,19,20,32,66	CR 07	Posti di lavoro mantenuti	Numero di persone
18,19,20,53,56	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi, processi, modelli imprenditoriali o metodi
21,22	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero
27	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute ed il benessere degli animali	Numero di azioni
10	CR19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

**Tabella 11-bis indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys**

<b>CODICE OPERAZIONE</b>	<b>CODICE INDICATORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
14	CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone
64	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione. Maggiori informazioni sono riportate al capitolo 4.20

#### **4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE**

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

**Tabella 12 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale**

<b>INTERVENTO</b>	<b>CODICE</b>	<b>COEFFICIENTE %</b>
-------------------	---------------	-----------------------

		CLIMATICO	AMBIENTALE
Promozione delle condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	221502	40	40

#### 4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento

#### 4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

- I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;

- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

#### 4.20 NOTE

L'operazione di codice 10 "Servizi di consulenza"

Gli aiuti sono concessi esclusivamente alle imprese acquicole. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta:

- **nel caso del servizio sovvenzionato** il soggetto attuatore seleziona gli organismi scientifici o tecnici, nonché entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza alle imprese acquicole. Il soggetto attuatore pagherà il servizio reso sulla base delle prestazioni effettivamente fornite ai richiedenti ed al prezzo di mercato;
- **nel caso della sovvenzione diretta**, il soggetto attuatore selezionerà le imprese acquicole richiedenti il servizio di consulenza, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza

L'operazione di codice 14 "Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano"

Gli aiuti sono concessi esclusivamente alle imprese acquicole. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio sovvenzionato o sovvenzione diretta:

- **nel caso del servizio sovvenzionato** il soggetto attuatore seleziona gli operatori pubblici e privati accreditati dallo Stato membro ovvero dalle Regioni e che erogano servizi di formazione professionale. Per le altre tipologie di attività nell'ambito dell'operazione 14 il soggetto attuatore selezionerà operatori pubblici o privati competenti in relazione all'attività da realizzare. Il soggetto attuatore pagherà il servizio reso sulla base delle prestazioni effettivamente fornite ai richiedenti ed al prezzo di mercato;
- **nel caso della sovvenzione diretta**, il soggetto attuatore selezionerà le imprese acquicole richiedenti il servizio di formazione professionale, ovvero di altre tipologie di attività di all'operazione 14, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da operatori pubblici e privati accreditati dallo Stato membro ovvero dalle Regioni e che erogano servizi di formazione professionale, ovvero da altri operatori pubblici o privati competenti in relazione all'attività da realizzare.

Le operazioni 18,19 e 20 afferenti all'innovazione di marketing, di processo e di prodotto potranno riguardare costi connessi a



- a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese dell'acquacoltura, che, in parti colare, riducono l'impatto sull'ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;
- b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie dell'acquacoltura con un potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

L'operazione 27 riconosce le seguenti tipologie di aiuti:

- relativamente alla lettera a) di cui all'operazione 27, assumono la forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi sostenuti e/o le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;
- relativamente alla lettera b) i costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti per le operazioni in questione;
- per la lettera c) sono concessi sotto forma di compensazione annuale. I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi diretti sostenuti e/o le perdite di reddito.

#### Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

#### Modalità attuative dell'intervento

I soggetti attuatori, nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione dell'intervento (Titolarità o Regia) dovranno adottare procedure singole e distinte per le due modalità di gestione, non è possibile prevedere l'attivazione contemporanea di operazioni ricadenti nelle due colonne della tabella 5 (TITOLARITA' – REGIA). Ciascun avviso o procedura potrà contenere più operazioni attivabili ma afferenti esclusivamente ad un'unica modalità di gestione dell'intervento.

#### Intensità di aiuto

Per uno stesso beneficiario non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto, ad eccezione dei raggruppamenti ove si può anche presentare il caso di tassi di contribuzione pubblica differenti per tipologia di soggetto aderente all'iniziativa quali ad esempio un partenariato pubblico-privato.

#### Indicatori di risultato



Gli indicatori di risultato, riportati nelle tabelle 11 e 11 bis, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto

Tabella 4: Nel casi in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti